



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - POLIZIA LOCALE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 19 DEL 12/12/2018

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 T.U.E.L. PER L'INCONTRO DI CALCIO DEL 16 DICEMBRE 2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data domenica 16 dicembre 2018, in Lodi presso lo Stadio Comunale di Lodi “Dossenina” si disputerà l’incontro di calcio “A.S.D. Fanfulla – Reggio Audace F.C. s.r.l.”

PRESO ATTO che l’evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;

ATTESO che comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico e di tutela dell’incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di alimenti e bevande in genere e di accesso all’area interessata dalla manifestazione con bottiglie e/o contenitori in vetro, lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo, che potrebbero facilmente trasformarsi in strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

DATO ATTO che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori e nel caso di un utilizzo eccessivo si possono verificare i conseguenti fenomeni derivanti dall’ubriachezza tra cui la perdita di controllo;

TENUTO CONTO delle indicazioni emanate in sede di Comitato Ordine e Sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura di Lodi in data 31/10/2018 dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

VISTI

L'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in merito ai poteri del vice sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco;

L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Lo statuto comunale;

La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

Il giorno 16 dicembre dalle ore 11,30

ORDINA

Quanto segue:

all'interno dello Stadio Comunale "Dossenina" ubicato in Lodi, viale Pavia 24, e nell'area di 500 (cinquecento) metri di raggio rispetto all'ingresso della struttura, nelle tre ore prima dell'incontro e fino a un'ora dopo il suo termine, è vietata la vendita per asporto e/o la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica contenuti in bottiglie o contenitori in vetro o lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo;

La vendita delle bevande consentite deve essere effettuata in contenitori eco compatibili, previa spillatura o mescita.

E' vietato altresì a chiunque introdurre nell'area individuata, alimenti e bevande soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

**Sottoscritto dal Vice Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 Autorità emanante:

Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente:

Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Germana' Ballarino Dott. Fabio Sebastiano